



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Susanna Loi	Consigliere
Dott.ssa Cristina Ragucci	Referendario
Dott.ssa Maria Stella Iacovelli	Referendario (relatrice)

nella camera di consiglio del 13 settembre 2021;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19/INPR del 21 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la

revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/INPR del 21 dicembre 2018, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Vista la deliberazione n. 9/2021/INPR di approvazione del "Programma delle attività di controllo per l'anno 2021" della Sezione del controllo per la Regione Sardegna, con riferimento all'attività di monitoraggio delle misure adottate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto n. 5/2021 del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna che attribuisce alla Referendaria Maria Stella Iacovelli l'attività di verifica degli adempimenti connessi alla presentazione dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dagli enti locali;

Visti gli esiti delle verifiche effettuate attraverso la consultazione della banca dati "Partecipazioni" del Mef (Ministero dell'economia e delle finanze), con riferimento agli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna;

Vista la richiesta istruttoria rivolta al Comune di Sant'Anna Arresi (SU) con nota prot. n. 0002971 del 13 aprile 2021;

Vista la nota di riscontro del Comune di Sant'Anna Arresi prot. n. 3731 del 14 aprile 2021, acquisita al protocollo della Corte dei conti con il n. 0003023 in pari data;

Vista l'ulteriore nota del Comune di Sant'Anna Arresi prot. n. 5012 del 17 maggio 2021, acquisita al protocollo della Corte con il n. 0003675 del 18 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. 0005380 del 7 settembre 2021 con la quale la Magistrata istruttrice Referendaria Maria Stella Iacovelli ha deferito la

relazione istruttoria per le determinazioni collegiali;

Vista l'ordinanza n. 20/2021 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la camera di consiglio del 13 settembre 2021;

Udita la relatrice Referendaria Maria Stella Iacovelli;

FATTO

Nell'ambito delle verifiche avviate da questa Sezione in materia di adempimenti connessi alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è emerso che il Comune di Sant'Anna Arresi (SU) ha approvato, con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 6 ottobre 2017, il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie prescritto dall'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 intitolato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), trasmesso a questa Sezione con nota prot. n. 5012 del 17 maggio 2021 assunta al protocollo della Corte con il n. 0003675 del 18 maggio 2021.

Con nota prot. n. 0002971 del 13 aprile 2021, l'amministrazione è stata invitata a trasmettere a questa Sezione il provvedimento - non risultante dall'applicativo "Partecipazioni" del Mef - sulla ricognizione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20, comma 1 e 3, e art. 26, comma 11, del Tusp, riferito alla situazione esistente al 31 dicembre 2018 e da adottare entro il 31 dicembre 2019.

La richiesta formulata ha trovato riscontro entro il termine assegnato e l'amministrazione, con nota prot. n. 3731 del 14 aprile 2021 acquisita al protocollo della Corte dei conti con il n. 0003023 in pari data, trasmetteva copia della deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto la "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE" e relativa alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018.

All'esito delle verifiche compiute la Magistrata istruttrice formulava richiesta di deferimento per sottoporre alla valutazione collegiale i risultati dell'istruttoria.

DIRITTO

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni" dispone che, al fine di procedere all'adozione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni specificate dalla norma, *"entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

L'operazione di revisione straordinaria, prevista dal citato art. 24, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche delineata dall'art. 20, comma 1, del Tusp che pone l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, di procedere, con cadenza annuale, alla ricognizione delle partecipazioni societarie effettuando, *"con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, specificando che *"le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."* Ne consegue che, anche nell'ipotesi di assenza di partecipazioni, l'ente è tenuto ad adottare un provvedimento dichiarativo

da trasmettere attraverso lo strumento telematico del Dipartimento del Tesoro.

Il comma 3 del menzionato art. 20 detta la cadenza temporale degli adempimenti ivi prescritti, precisando che tali provvedimenti vanno *“adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Inoltre, l'art. 26, comma 11, del Tusp dispone che *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”*

Con precipuo riferimento ai tempi di adozione e alle modalità di comunicazione del provvedimento di revisione periodica la Sezione delle autonomie, ribadendo e dettagliando il suindicato disposto normativo, ha stabilito che *“la revisione periodica è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”* e che gli *“esiti della revisione periodica, al pari di quella straordinaria, vanno comunicati alle competenti Sezioni di controllo della Corte, nonché alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp per il tramite dell'applicativo “Partecipazioni”, per le verifiche di rispettiva competenza”* (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR).

Nell'ottica di rafforzare la coerenza dell'obbligo di ricognizione periodica, l'art. 20, comma 7, del Tusp introduce un meccanismo sanzionatorio che si incentra sulla *“mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali”* e comporta *“la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.”*

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il Collegio, con riserva di ogni successiva valutazione nel merito dei provvedimenti di revisione straordinaria e di ricognizione ordinaria adottati, rispettivamente ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 20 del Tusp, dal Comune di Sant'Anna Arresi, ha accertato che l'ente in questione ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 6 ottobre 2017, quindi oltre il termine del 30 settembre 2017 fissato dall'art. 24 del Tusp.

Il Collegio, inoltre, all'esito di ulteriori verifiche e preso atto del riscontro alla richiesta istruttoria formulata con nota prot. n. 0002971 del 13 aprile 2021, ha accertato che l'amministrazione ha adottato il provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre 2018, con delibera del consiglio comunale n. 16 del 30 dicembre 2019, trasmesso a questa Sezione con nota prot. n. 3731 del 14 aprile 2021, acquisita al protocollo della Corte con il n. 0003023 in pari data e contestualmente inserito sul sistema Con.Te., ma non comunicato al portale "Partecipazioni" del Mef.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna

ACCERTA

- l'inadempimento, da parte del Comune di Sant'Anna Arresi, rispetto all'obbligo di adozione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie entro il termine previsto dall'art. 24 del Tusp;
- l'adempimento, da parte del Comune di Sant'Anna Arresi, dell'obbligo di adozione del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del Tusp relativamente alla situazione esistente al 31 dicembre 2018;
- l'inadempimento, da parte del Comune di Sant'Anna Arresi, dell'obbligo di comunicazione dei provvedimenti suindicati tramite

l'applicativo "Partecipazioni" del Mef;

RICHIAMA

il Comune alla puntuale osservanza degli obblighi normativi in tema di comunicazione dei provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Sant'Anna Arresi, anche per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- che copia della medesima deliberazione sia trasmessa alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 settembre 2021, tenuta parzialmente da remoto ai sensi dell'art. 85, e, in particolare, il comma 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

LA RELATRICE
Maria Stella Iacovelli

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 14 settembre 2021

IL DIRIGENTE
Paolo Carrus